

Targa estera: dopo 6 mesi è contrabbando

La materia, ora depenalizzata, è assoggettata alla sola sanzione amministrativa pecuniaria



di Lucia Izzo

La **circolazione in Italia** dei veicoli appartenenti a persone residenti all'estero con **targa e documenti stranieri**, in esenzione dal pagamento dei diritti doganali, è ammessa per un **periodo non superiore a sei mesi nel corso di un anno**, anche non continuativi.

Tali veicoli possono essere condotti **solo dallo stesso proprietario o da un suo parente** entro il terzo grado residenti all'estero, o da altra persona sempre residente all'estero munita di delega.

In caso contrario, evidenzia la **Corte di Cassazione**, si verifica il reato di **contrabbando**: ciò emerge dalla **sentenza n. 2224/2016** (qui sotto allegata), riguardante materia ora **depenalizzata** ai sensi dei d.lgs. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, emanati in attuazione della legge delega 67/2014.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte di legittimità riguarda la vicenda di una donna tunisina, nei confronti della quale è stato emesso **decreto di sequestro preventivo per un'automobile**.

I giudici di prime e di seconde cure, avevano infatti ritenuto sussistenti **gravi indizi della violazione di cui agli artt. 67, 69 e 70 del d.P.R. 43/73**, dovendo escludersi che il veicolo sequestrato fosse stato importato per uso privato, occasionale o secondo le istruzioni del titolare.

La ricorrente aveva acquistato l'auto in Germania senza corresponsione dell'i.v.a., in quanto destinata alla importazione in Tunisia, introducendola in Italia a bordo di una motonave.

Tuttavia, **la proprietaria non era neppure presente al momento dell'importazione** del veicolo in Italia, essendo in tale frangente il veicolo condotto da **altro cittadino tunisino**, indice del non occasionale privato utilizzo del mezzo da parte della donna.

Per visionare la Sentenza N. 2224/02016 vedere la sezione Giuridico